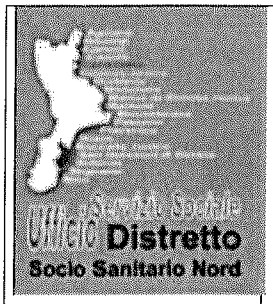	**AMBITO TERRITORIALE SOCIALE** **COMUNE CAPOFILA CAULONIA** **AGNANA CALABRA – BIVONGI – CAMINI – CANOLO – CAULONIA – GIOIOSA JONICA – GROTTERIA – MAMMOLA – MARINA DI GIOIOSA JONICA – MARTONE – MONASTERACE - PAZZANO – PLACANICA – RIACE – ROCCELLA JONICA – SAN GIOVANNI DI GERACE – SIDERNO – STIGNANO - STILO.**

BANDO DI ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI IDONEI ALL'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E CON FRAGILITA' SOCIALI

Approvato con determina dirigenziale n. 467 del 16.12.2020

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE – CAULONIA COMUNE CAPOFILA

VISTI:

- ✓ la Legge n. 328/2000 "Legge Quadro per la Realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali";
- ✓ Il DPCM 30/03/2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art 5 della legge 328/2000";
- ✓ il D. Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che attribuisce ai Comuni la titolarità delle competenze amministrative nel settore dei servizi alla persona e alla comunità (art. 13) prevedendo la gestione dei medesimi anche in forma associata (art. 33);
- ✓ la L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003 "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000);
- ✓ la DGR n. 78/2004 inerente all'individuazione degli Ambiti Territoriali Sociali della Regione Calabria;

RICHIAMATI:

- ✓ il DPCM del 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona" ai sensi dell'art. 5 della legge 328 2000;
- ✓ l'art. 17 della legge n. 328/2000 e l'art. 27 della L.R. n. 23/2003 i quali prevedono che i Comuni possono prevedere la concessione, su richiesta dell'interessato, di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali, rimettendo alle regioni la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione dei titoli e per l'acquisto da parte dei Comuni dei servizi ed interventi organizzati dai soggetti del Terzo settore;
- ✓ l'accordo di programma sottoscritto in data 20 dicembre 2018 dall'Ambito Territoriale di Caulonia, dall'ASP di Reggio Calabria e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria con il quale è stato approvato il Piano di Zona 2019/2021 ai sensi dell'art. 19 della legge 328/2000;

- ✓ la Determinazione Dirigenziale n. 85 del 07/05/2015 del Responsabile dell'Area Socio-culturale e P.I. del Comune di Caulonia – Capofila dell'ATS con la quale sono stati accreditati i Soggetti del Terzo Settore per l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali in favore di soggetti non autosufficienti ed istituito il relativo Albo distrettuale;
- ✓ la Determinazione Dirigenziale n. 404 del 07/11/2018 del Responsabile dell'Area Socio-culturale e P.I. del Comune di Caulonia – Capofila dell'ATS con la quale si è proceduto ad accreditare nuovi Organismi idonei all'erogazione di prestazioni socio-assistenziali in favore di soggetti non autosufficienti e a rinnovare l'iscrizione di quelli già accreditati;

DATO ATTO che ai fini della programmazione, progettazione e realizzazione del sistema integrato di servizi sociali rivolti a persone non autosufficienti si intende procedere:

- all'accreditamento degli organismi del Terzo Settore aventi i requisiti per l'erogazione di servizi socio-assistenziali in favore di soggetti non autosufficienti con fragilità sociali;
- al rinnovo dell'accreditamento per gli organismi del terzo settore già inclusi nell'Albo distrettuale;

CONSIDERATO che l'accreditamento è strumento idoneo per promuovere la qualità del sistema integrato dei servizi e delle prestazioni di assistenza domiciliare in quanto favorisce la pluralità dell'offerta dei servizi e la relativa adeguatezza alla soddisfazione dei bisogni, nonché realizzare un sistema di offerta di servizi alla persona dotati di un livello omogeneo ed elevato di qualità su tutto il territorio distrettuale;

RICHIAMATA la DGR della Regione Calabria del 30 dicembre 2013 n. 505 che ha approvato i "Criteri per la disciplina del sistema di affidamento ai soggetti del terzo settore dei servizi di cura di soggetti non autosufficienti";

VISTA la Deliberazione n.118 del 22/04/2015 con la quale la Giunta Comunale di Caulonia, Comune capofila, ha preso atto e recepito i contenuti e gli allegati della DGR n. 505/13 relativa al sistema che disciplina i rapporti tra i comuni titolari dei servizi sociali e i soggetti del terzo settore;

RENDE NOTO

ART. 1 – OGGETTO DELLA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO

Il Comune di Caulonia, in qualità di Capofila dell'Ambito Territoriale Sociale, ai fini della programmazione, progettazione e realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali rivolti alle persone non autosufficienti e/o con fragilità sociali, intende procedere all'accreditamento degli Organismi del Terzo Settore aventi specifici requisiti per l'erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale anche integrate all'assistenza socio-sanitaria (ADI o CDI) in favore di soggetti non autosufficienti e fragili, nonché al rinnovo dell'accreditamento per gli organismi già accreditati ed inseriti nell'Albo dell'ATS Caulonia.

L'accreditamento e l'iscrizione nel relativo Albo distrettuale è condizione indispensabile per beneficiare di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo e per poter offrire servizi acquistabili con titoli sociali (voucher) spendibili direttamente da parte dei beneficiari.

Il Comune capofila potrà, infatti, acquistare, ai sensi della L.R. n. 23/2003, dai Soggetti del Terzo Settore iscritti nell'Albo distrettuale degli organismi accreditati, servizi e interventi socio assistenziali domiciliari a favore di persone non autosufficienti e fragili.
Oggetto dell'acquisto deve essere l'organizzazione complessiva del servizio o della prestazione con esclusione delle mere prestazioni di manodopera.

ART. 2 – VALIDITA' DELL'AVVISO

Il presente Avviso pubblico ha una validità di 3 (tre) anni decorrenti dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Caulonia, capofila dell'ATS. Entro tale periodo tutti i Soggetti interessati possono, in qualsiasi momento, presentare domanda di accreditamento.

ART. 3 – SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE RICHIESTA

Possono presentare istanza per il rilascio dell'accreditamento e conseguente iscrizione nei registri di cui all'art. 1, i soggetti individuati dalla Legge n. 23/2003 nonché quelli elencati dal DPCM del 30/03/2001 e precisamente:

- le organizzazioni di volontariato;
- le O.N.L.U.S.
- le Associazioni e gli Enti di Promozione Sociale;
- le Società Cooperative Sociali e Organismi della Cooperazione;
- le Fondazioni;
- gli Enti di Patronato;
- gli altri soggetti giuridici non aventi finalità lucrative ed operanti nei settori di intervento previsti dalla L.R. 23/2003;

e devono risultare iscritti ai rispettivi albi e registri, tenuti dalle pubbliche amministrazioni con valenza regionale o provinciale, se tenuti *ex lege* a tale adempimento o risultare iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017 (se tale iscrizione è dovuta).
Tale requisito dovrà essere posseduto alla data della domanda di iscrizione all'Albo.
L'istanza può essere presentata dai soggetti di cui sopra in forma singola o raggruppati temporaneamente o che intendano raggrupparsi, nonché dai Consorzi di organismi del Terzo Settore.
Le richieste devono essere presentate dall'Ente, attraverso il proprio Legale Rappresentante, che risponde della corretta gestione del servizio e che deve attestare il possesso dei requisiti previsti.

ART. 4 – REQUISITI

Per ottenere l'accreditamento, a pena di esclusione dalla procedura, i soggetti interessati devono essere in possesso, alla data di pubblicazione del bando, dei seguenti requisiti minimi inderogabili:

1. Carta dei servizi, con l'indicazione di:
   - mission (ragion d'essere dell'organizzazione e i valori cui si ispira) attinente alla specifica tipologia di attività da accreditare;
   - principi del servizio, diritti e doveri degli utenti;
   - obiettivi e loro articolazione nel tempo;
   - servizi offerti e tipologia di prestazioni;
   - modalità di erogazione dei servizi;
   - ambiti territoriali nei quali svolge l'attività l'ente che richiede l'accreditamento;
   - modalità di accesso;

- modalità di collaborazione con la committenza per l'elaborazione e l'attivazione dei progetti e/o prestazioni;
- modalità di raccordo nella gestione dell'utenza, nel mantenimento di contatti costanti con la famiglia dell'utente, con i Servizi Sociali di riferimento, con la rete del territorio;
- modalità e tempi massimi di attivazione del servizio dalla richiesta;
- orari di apertura, riferimenti di sede e telefonici;
- standard di qualità, dimensioni e indicatori;
- condizioni per facilitare la valutazione da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti;
- sistema di valutazione adottato, del grado di soddisfazione dell'utenza e del personale in servizio, sistema di verifica e di controllo;
- sistema adottato per l'invio di segnalazioni e reclami e modulistica relativa alla rilevazione e valutazione del grado di soddisfazione.

2. Esperienza documentata, di almeno due anni continuativi precedenti alla domanda di accreditamento (un anno per i soggetti mandanti in caso di raggruppamento temporaneo), relativa alla gestione di servizi di cura domiciliare alle persone anziane e/o alle persone con disabilità ovvero relativa alla gestione di attività di assistenza e cura alle persone anziane e/o alle persone con disabilità e/o di attività socio-assistenziali e/o socio-sanitarie a favore di persone anziane e persone con disabilità.
3. Assenza delle cause di esclusione previste dalla normativa in vigore per gli appalti pubblici (art. 80 D.Lgs.n. 50/2016);
4. Capacità tecnica e professionale risultante da:
   - iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. (o equivalente in base alla normativa comunitaria) per attività/oggetto sociale inerente al servizio da eseguire;
   - iscrizione ad albi e registri, tenuti dalle pubbliche amministrazioni ed aventi valenza regionale o provinciale, tenuti ex-legge a tale adempimento;
   - iscrizione, se dovuta, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017;
5. Assenza negli ultimi 24 mesi precedenti alla domanda di accreditamento, di interruzioni di servizi socio-assistenziali in essere presso privati e/o Pubbliche Amministrazioni per inadempienze contrattuali a sé interamente imputabili;
6. Assenza, da parte del rappresentante legale dell'Organizzazione e di quelle raggruppate e raggruppande, consorziate e consorziande, di condanna definitiva per reati gravi in danno allo Stato o alla comunità che incidono sulla moralità professionale;
7. Assenza, da parte del rappresentante legale dell'Organizzazione, nonché di quelle raggruppate e raggruppande, consorziate e consorziande, di condanne penali per fatti imputabili all'esercizio di unità d'offerta del sistema sanitario, sociosanitario e sociale;
8. Assenza, da parte del legale rappresentante dell'Organizzazione, nonché di quelle raggruppate e raggruppande, consorziate e consorziande della applicazione della pena accessoria della interdizione da una professione o da un'arte e interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
9. Assenza, da parte del legale rappresentante dell'Organizzazione, nonché di quelle raggruppate e raggruppande, consorziate e consorziande di procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione o di sicurezza e non avere in corso procedimenti per l'irrogazione delle stesse;

10. Assenza di cancellazione/radiazione dall'Albo dei soggetti accreditati per servizi di cui al suddetto punto 4, a seguito di accertata carenza dei requisiti, non previamente comunicati dal soggetto accreditato o per inadempienze contrattuali;
11. Non avere mai subito dichiarazioni di fallimento o procedure concorsuali o procedure esecutive o sequestri o ipoteche giudiziarie e non avere in corso i relativi procedimenti;
12. Non essere stato sottoposto a sanzioni tributarie di natura penale o amministrativa divenute definitive, né avere in corso procedimenti per l'irrogazione di esse;
13. Essere in regola con la normativa in materia di salubrità e sicurezza sul lavoro e non essere mai stato destinatario di sanzioni penali o amministrative per violazione dei decreti legislativi 494 e 626 del 1994 nonché del D. Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81, e norme collegate, né avere in corso relative pendenze;
14. Essere in regola con la vigente legislazione in materia di assistenza e previdenza sociale e non essere mai stato sottoposto a sanzioni penali o amministrative per violazione di essa, né avere in corso i relativi procedimenti di irrogazione;
15. Rispettare la legislazione comunitaria e nazionale in materia di libera concorrenza e non essere mai stato sottoposto a sanzioni penali o amministrative per violazione di essa, né avere in corso i relativi procedimenti di irrogazione;
16. Osservare la vigente normativa in materia di tutela dell'ambiente e non essere mai stato sottoposto a sanzioni penali o amministrative per violazione di essa, né avere in corso i relativi procedimenti di irrogazione;
17. Non essere incorso, nel biennio precedente, nella cancellazione dall'albo dei fornitori di beni, lavorio servizi tenuto da una pubblica amministrazione;
18. Non versare in alcuna causa legalmente ostativa o di incompatibilità anche di fatto o di conflitto di interessi, che rende illegittimo o inopportuno, rispetto all'interesse pubblico, l'affidamento dei servizi e delle prestazioni;
19. Possedere una struttura aziendale idonea sotto il profilo organizzativo, finanziario e tecnologico all'effettuazione dei servizi e delle prestazioni richieste;
20. Non avere mai prodotto documentazioni o autocertificazioni false al fine di ottenere l'aggiudicazione dei servizi e delle prestazioni;
21. Essere in regola rispetto alla vigente normativa antimafia;
22. Avere visionato e dichiarare di accettare in ogni sua parte e senza riserva alcuna, il presente bando;
23. Possedere un'adeguata professionalità in materia di servizi di cura alle persone anziane e/o disabili e con fragilità sociali, con disponibilità di figure professionali con preparazione specifica ed esperienza in materia di formazione, educazione e assistenza, come di seguito indicato:
    a) n. 1 Coordinatore del servizio in possesso di idoneo titolo professionale o un dipendente in servizio, con esperienza acquisita, continuativa di almeno cinque anni nei servizi di cura domiciliare alle persone anziane e/o alle persone con disabilità. Al Coordinatore è richiesta la reperibilità durante i giorni e le ore di apertura del servizio al fine di mantenere i contatti con gli operatori del servizio SAD e ADI e con il personale dell'Ufficio di Piano e garantire l'intervento diretto a supporto dei propri operatori in caso di necessità;
    b) Operatori socio-assistenziali O.S.A., operatori socio-sanitari O.S.S., assistenti familiari ed altre qualifiche professionali adeguate allo svolgimento di mansioni nei confronti di disabili e anziani non autosufficienti;

c) Almeno n. 1 Assistente sociale regolarmente iscritta all'Albo professionale;

24. Piano annuale della formazione e/o aggiornamento del coordinatore e degli addetti di almeno 20 ore, da stabilirsi annualmente, con comunicazione dell'inizio dei percorsi formativi al Comune capofila del Distretto; nel caso in cui il Comune capofila organizzi formazione specifica sul servizio, le ore di formazione saranno considerate ai fini del monte ore minimo di formazione; ai fini della formazione sarà considerata la supervisione, purché debitamente certificata e dimostrata, anche con la tenuta di registro interno di partecipazione;
25. Possesso di una sede operativa da almeno due anni, con attività specifica nell'ambito di assistenza e cura alle persone anziane e/o alle persone con disabilità, in uno dei Comuni facenti parte dell'Ambito Sociale di Caulonia.

ART. 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE PER L'ACCREDITAMENTO

I Soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare la domanda di accreditamento:

- consegnando direttamente la documentazione richiesta all'Ufficio protocollo del Comune di Caulonia sito in Via Roma 89040;
- tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: protocollo.caulonia@asmepec.it
- a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo Comune di Caulonia – Capofila ATS Via Roma, 89040 Caulonia;

  In caso di consegna a mano e di raccomandata A/R, la domanda dovrà essere inserita in un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura recante i dati del mittente e del destinatario.

In tutti i casi la domanda dovrà riportare in oggetto, la seguente dicitura:
"NON APRIRE - DOMANDA DI ACCREDITAMENTO PER EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E CON FRAGILITA' SOCIALI".

Si specifica che non farà fede il timbro postale di partenza. Non saranno accettate le istanze pervenute in maniera diversa dalle modalità di presentazione sopra indicate.
Il plico deve contenere, a pena di esclusione dalla procedura:

a) Domanda di partecipazione, predisposta conformemente a quanto indicato nell'allegato modulo A, datata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto interessato il quale dovrà autocertificare il possesso dei requisiti previsti, con allegata copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore. In caso di raggruppamento temporaneo la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti raggruppati;
b) I seguenti documenti:
   - copia dell'Atto costitutivo e Statuto del richiedente singolo e di tutti i soggetti componenti l'ATS da cui risultino i poteri del Legale Rappresentante ed i fini del Soggetto partecipante;
   - elenco del personale operante presso l'Ente partecipante alla data di compilazione della domanda;
   - organigramma e funzionigramma dell'Ente, con indicazione del Coordinatore del servizio;

- Carta dei Servizi in uso;
- presentazione del servizio, da inserire nella brochure informativa sia in formato cartaceo che in formato elettronico (su CD o altro strumento ritenuto più idoneo);
- Piano annuale della formazione e/o aggiornamento del coordinatore e degli addetti alla erogazione delle prestazioni assistenziali di almeno 20 ore.
- fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del legale rappresentante sottoscrittore, in corso di validità;
- altri documenti ritenuti idonei a dimostrare il possesso dei requisiti di accreditamento.

Il modulo per la presentazione della domanda è scaricabile dal sito del Comune di Caulonia (www.comune.caulonia.rc.it), dal sito dell'Ambito (www.distrettonord1.it) e dai siti di ciascuno dei Comuni facenti parte del Distretto.

ART. 6 – SOGGETTI GIÀ ACCREDITATI E ISCRITTI ALL'ALBO DISTRETTUALE

Gli Organismi già accreditati e iscritti all'Albo distrettuale, possono rinnovare l'iscrizione per la conservazione dell'accreditamento, autocertificando il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del presente bando.

A tal fine i Soggetti interessati al rinnovo devono presentare la domanda **entro il 31 dicembre di ogni anno**, con le seguenti modalità:

- consegnando direttamente la documentazione richiesta all'Ufficio protocollo del Comune di Caulonia sito in Via Roma 89040;
- tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: protocollo.caulonia@asmepec.it
- a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo Comune di Caulonia – Capofila ATS Via Roma, 89040 Caulonia;

In caso di consegna a mano e di raccomandata A/R, la domanda dovrà essere inserita in un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura recante i dati del mittente e del destinatario.

In tutti i casi la domanda dovrà riportare in oggetto, la seguente dicitura:

"NON APRIRE - DOMANDA DI RINNOVO ACCREDITAMENTO PER EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E CON FRAGILITA' SOCIALI" contenente:

- Istanza su apposito modello (allegato A1) con allegata copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore;
- Carta dei Servizi in uso;
- Piano annuale della formazione e/o aggiornamento del coordinatore e degli addetti alla erogazione delle prestazioni assistenziali di almeno 20 ore.

In mancanza della presentazione dell'istanza con la documentazione ad essa allegata, l'accreditamento viene sospeso e può essere revocato con conseguente cancellazione dall'Albo distrettuale.

ART. 7 – ISTRUTTORIA E FORMAZIONE ELENCO SOGGETTI ACCREDITATI

La selezione dei Soggetti da accreditare, mediante verifica dei requisiti, sarà effettuata da apposita commissione nominata dal responsabile dell'Ufficio di Piano del Distretto Nord.

L'accreditamento avverrà mediante iscrizione all'Albo distrettuale degli Enti accreditati per l'erogazione di servizi socio-assistenziali in favore di soggetti non autosufficienti e con fragilità sociali; tale elenco verrà utilizzato per l'erogazione di servizi attivati con i fondi

regionali/nazionali/comunitari che perverranno all'Ambito Territoriale Sociale e nei limiti dei budget assegnati.
L'Ufficio di Piano dell'ATS provvederà ad effettuare i controlli sulle dichiarazioni rese, ai sensi di quanto previsto all'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, fatta salva anche la possibilità di provvedere a controlli a campione.
In caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti contenenti dati non rispondenti a verità, si richiama quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dall'Ufficio distrettuale emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
I controlli saranno effettuati tramite richiesta di produzione di documentazione e/o incontri.
Inoltre, l'Ufficio di Piano del Distretto potrà, in qualsiasi momento, effettuare controlli rispetto al mantenimento dei requisiti minimi inderogabili e dei requisiti di qualità soggettivi per l'accreditamento richiesti e previsti nel progetto e nell'Avviso di accreditamento ed alle caratteristiche presenti nell'offerta progettuale dell'accreditato. A tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio, anche avvalendosi di soggetti esterni indipendenti e qualificati.

ART. 8 – DURATA ACCREDITAMENTO

L'accreditamento e la conseguente iscrizione all'Albo distrettuale ha una validità triennale.

ART. 9 – STIPULA DELLA CONVENZIONE ED EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'avvenuto accreditamento consente l'iscrizione nell'elenco dei Soggetti accreditati con i quali l'ATS potrà stipulare Convenzioni per l'erogazione dei servizi socio-assistenziali (a valere sui diversi fondi di riferimento e nel limite delle risorse disponibili). In sede di convenzionamento sarà sottoscritta apposita "Carta di Impegno Etico", un patto morale con cui gli Enti coinvolti si impegnano al rispetto dei principi ispiratori della Legge Quadro 328/200 e, della Legge Regionale n. 23 del 2003 e di quelli costituzionali.
L'accreditamento e la successiva iscrizione all'albo non comporta automaticamente il diritto al convenzionamento e la possibilità di erogare le prestazioni.
Solo dopo la sottoscrizione di apposita convenzione con il Comune capofila dell'ATS, dove saranno precisate le disposizioni e le condizioni che regolano i rapporti fra le parti in causa, i Soggetti selezionati ed inseriti nell'Albo distrettuale saranno effettivamente autorizzati ad erogare i servizi di cui al presente Avviso.
L'Ente accreditato e convenzionato, scelto liberamente dall'utente avente diritto, provvederà quindi all'erogazione delle prestazioni stabilite dal Piano Assistenziale Individuale (PAI) facendo riferimento alle tariffe orarie stabilite dai CCNL del personale delle cooperative utilizzato nell'erogazione dei servizi previsti dai singoli progetti personalizzati.

ART. 10 – DEFINIZIONE DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE

Il servizio di assistenza domiciliare alle persone non autosufficienti e con fragilità sociali è costituito dal complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale prestate al domicilio dei soggetti destinatari ed in genere presso i loro nuclei familiari al fine di consentire il superamento dei disagi causati dalla

condizione di fragilità sociale e finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita dei nuclei familiari.

Il Servizio socio-assistenziale si propone, nei confronti degli utenti cui è destinato, di sviluppare i seguenti obiettivi:

- favorire la permanenza nel proprio contesto socio-familiare;
- mantenere e/o sviluppare l'autonomia residuale;
- ritardare per quanto possibile il ricovero definitivo in struttura;
- valorizzare le capacità assistenziali dei familiari o di altre figure di supporto e promuovere la conoscenza delle fondamentali abilità di cura;
- favorire i tempi di conciliazione di vita e di lavoro;
- sostegno genitoriale ed educativo;
- supporto alle cure familiari;
- ridurre i fattori di rischio di emarginazione;
- favorire l'acquisizione di maggiori autonomie per il raggiungimento di una vita indipendente.

Il Servizio si avvale di personale di tipo assistenziale, quale operatori con qualifica OSS, OSA, assistenti domiciliari, personale formato per le attività connesse alle prestazioni di cura dell'ambiente vita e per assistenza familiare.

ART. 11 – GARANZIE E RESPONSABILITA' DEI SOGGETTI ACCREDITATI

Il soggetto accreditato si impegna a:

a) non cedere in subappalto tutti o parte dei servizi per i quali si è accreditato;
b) rispettare le condizioni previste nella Carta di Impegno Etico;
c) osservare in modo rigoroso quanto previsto dall'avviso pubblico per l'accreditamento;
d) garantire la continuità del servizio;
e) comunicare all'Ufficio di Piano del Comune capofila ogni variazione dei requisiti di accreditamento;
f) realizzare il progetto di assistenza secondo i piani personalizzati ed i protocolli operativi stabiliti dagli Enti preposti;
g) non ricusare la prestazione a favore dei soggetti fruitori senza preventiva comunicazione al Comune capofila dell'ATS con esplicitate le motivazioni e relativa autorizzazione da parte del medesimo Comune;
h) accettare, senza eccezione alcuna, le condizioni, i contenuti e le prescrizioni di cui alle presenti disposizioni;
i) garantire che le persone impiegate a qualsiasi titolo nello svolgimento delle attività di assistenza domiciliare siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'espletamento delle attività citate;
j) rispettare le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
k) rispettare tutte le disposizioni attinenti alla prevenzione degli infortuni ed alle assicurazioni relative a favore di chiunque, a qualunque titolo, lavori per esso;
l) rispettare il codice in materia di protezione dei dati personali (codice europeo n. 679 /2016);
m) rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei confronti degli operatori e degli utenti.

L'Ente fornitore del servizio è responsabile oltre che della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, anche dei danni procurati agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.
Essa pertanto dovrà stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e per danni che possano derivare agli operatori o essere da questi causati agli utenti, a terzi, ai loro beni o alla struttura (fabbricati ed attrezzature) durante l'espletamento del servizio, esonerando il Distretto Nord da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 12 – PENALITA'

Il Soggetto fornitore, nell'esecuzione delle prestazioni, si obbliga ad uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed alle condizioni di cui all'avviso pubblico.
In caso di inadempienze, sarà facoltà del Distretto irrogare una penale da € 100,00 ad € 3.000,00 che sarà rapportata alla gravita dell'inadempienza e alla recidiva.
In particolare il Soggetto fornitore, fatta salva ogni ulteriore sanzione di carattere penale o amministrativo, è soggetto a penalità quando:

- ritarda l'inizio del servizio indicato dal Distretto;
- si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità del servizio, comunque accertate dall'Ufficio di Piano del Distretto;
- assicura una presenza di operatori inferiore o non corrispondente a quelli presentati in fase di richiesta di iscrizione nell'elenco dei soggetti accreditati;
- effettua in ritardo gli adempimenti prescritti nel caso siano stati rilevati inadempienze tramite ispezioni, nel caso di invito al miglioramento e all'eliminazione di difetti o imperfezioni del servizio:
- non ottempera alle prescrizioni della convenzione in ordine alla documentazione da presentare, agli orari e ai tempi stabiliti da osservare per il servizio prestato;
- non rispetta quanto previsto dalla convenzione.

L'applicazione della penale sarà preceduta da specifica contestazione scritta, che sarà inviata, a mezzo raccomandata A/R oppure mediante posta certificata, al Soggetto accreditato, che avrà dieci giorni di tempo, decorrenti dalla data di ricezione della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni e giustificazioni.
Decorso infruttuosamente tale termine, o qualora le giustificazioni non siano ritenute congrue, il Responsabile dell'Ufficio di Piano irrogherà la penale.
Per tutti i casi previsti dal presente articolo, il relativo importo può essere commutato in corrispondenti prestazioni di assistenza domiciliare da utilizzarsi preferibilmente in favore dell'utente interessato alle prestazioni in ordine alle quali l'infrazione si è riscontrata. Qualora, per le condizioni oggettive del servizio non sia possibile procedere alla commutazione di cui al comma precedente, l'ammontare della penalità è addebitato sui crediti dell'accreditato derivanti dalla liquidazione dei voucher riferiti al mese in cui è stata commessa l'infrazione.

ART. 13 – DIVIETO DI CESSIONE E SUB AFFIDAMENTO

I servizi dovranno essere gestiti direttamente dal Soggetto che risulta iscritto nell'Albo distrettuale essendo vietata ogni qualsiasi anche parziale forma di sub affidamento, cessione a terzi ed in generale

ogni forma di contratto che affidi in tutto o in parte l'esecuzione o la gestione del servizio o di sue singole prestazioni a terzi.
La violazione, non sanata, del divieto di cui al presente articolo comporterà la revoca dell'accreditamento con conseguente cancellazione dall'Albo distrettuale.
Il Distretto Nord potrà autorizzare più Soggetti iscritti nell'Albo che si siano impegnati in tal senso espressamente a collaborare tra di loro.

ART. 14 – SOSPENSIONE E REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO

L'accreditamento può essere sospeso quando viene accertata la perdita di uno dei requisiti di accreditamento sino al suo completo ripristino.
La sospensione dell'accreditamento è altresì determinata dalle seguenti circostanze:

1. gravi inosservanze delle norme legislative, regolamentari e deontologiche;
2. qualora si verifichi un'inosservanza ripetuta della medesima prescrizione ovvero un'inosservanza grave di altre prescrizioni contenute nel presente avviso;
3. gravi violazioni degli obblighi previsti dall'accordo, segnalate dai beneficiari dell'intervento di assistenza;
4. inosservanza di quanto stabilito all'art. 13 del presente avviso;
5. impiego di personale non in possesso dei requisiti di idoneità per come indicato all'art. 6 del presente Avviso;
6. mancata certificazione del mantenimento dei requisiti indicati all'art. 3 del presente Avviso.

Nel provvedimento di sospensione sarà indicato il termine entro il quale il Soggetto accreditato dovrà reintegrare il requisito perduto e/o produrre la documentazione mancante.
Allo scadere del termine assegnato, qualora dovesse permanere la carenza riscontrata si procederà alla revoca dell'accreditamento con conseguente cancellazione dall'Albo distrettuale.
La revoca dell'accreditamento è altresì disposta nel caso di cessazione dell'attività, decisa dal legale rappresentante dell'Ente gestore.
Avverso il provvedimento di revoca, il soggetto interessato può ricorrere nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente.
L'Ente oggetto di provvedimento di revoca, potrà presentare nuova domanda trascorsi tre anni dalla revoca.

ART. 15 – TUTELA DELLA PRIVACY

I dati di cui il Comune di Caulonia entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 196/2003 comunque utilizzate esclusivamente per le finalità del presente avviso.
Il titolare del trattamento è il Comune di Caulonia. Il Responsabile del trattamento è il Responsabile pro tempore del Settore Politiche Sociali del Comune di Caulonia.

ART. 16 – NORME FINALI

Avverso il provvedimento di approvazione dell'elenco ed il provvedimento di revoca è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dall'atto stesso, oppure in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Informazioni e chiarimenti sui contenuti del presente avviso possono essere richiesti all'Ufficio di Piano del Distretto Nord sito in via Brigida Postorino di Caulonia Marina, Tel. 0964/82036 oppure sulla Email: ufficiopianocaulonia@libero.it.

Allegati al presente Avviso:

a) Domanda di accreditamento per Soggetti erogatori del servizio di assistenza domiciliare alle persone non autosufficienti e con fragilità sociali (allegato A);
b) Domanda di rinnovo accreditamento per Soggetti erogatori del servizio di assistenza domiciliare alle persone non autosufficienti e con fragilità sociali (allegato A1);
c) Scheda Informativa privacy.

La Responsabile dell'Ufficio di Piano
dell'Ambito Territoriale
Comune di Caulonia
F.to dott.ssa Sonia Bruzzese